

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3791 del 25/07/2023
Oggetto	Marchesini S.r.l., sede legale e operativa in via Piemonte n° 24, frazione di Osteria Grande nel Comune di Castel S. Pietro Terme (BO), P.I. 00498891209 e C.F. 00288930373. - Rinnovo dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3874 del 20/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

L'Incarico di funzione dell'Unità Rifiuti ed Energia

Oggetto: Rinnovo dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹ .

Impresa: Marchesini S.r.l., sede legale e operativa in via Piemonte n° 24, frazione di Osteria Grande nel Comune di Castel S. Pietro Terme (BO), P.I. 00498891209 e C.F. 00288930373.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Classe 3 (DM 350/98).

- **Operazioni di recupero: R3, R13**

Decisione:

1. Rinnova all'impresa **Marchesini S.r.l.**, sede legale in via Piemonte n° 24, frazione di Osteria Grande nel Comune di Castel S. Pietro Terme (BO), l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi situata in via Piemonte n° 24, frazione di Osteria Grande nel Comune di Castel S. Pietro Terme (BO) **con iscrizione n° 21164/2023 del 06/02/2023²** del registro provinciale delle imprese di recupero di rifiuti non pericolosi.

Il numero deve essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario;

2. L'attività di gestione dei rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione presentata con PG n. 21164/2023 del 06/02/2023 e successive integrazioni PG n. 35956 del 28/02/2023 e PG n. 127847 del 24/07/2023, alle specifiche prescrizioni di cui al successivo punto 3. L'attività deve essere svolta nelle apposite aree dedicate nel rispetto della planimetria del lay out dell'impianto³, e distinte dalle aree di stoccaggio e di lavorazione dei

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06;

² Iscritta ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216;

³ Ivi allegata

rifiuti autorizzate con determina n. 389 del 28/01/2019.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) L'iscrizione ha una durata pari a 5 anni cioè fino al **15.05.2028**.
- b) Le operazioni di recupero, le tipologie di rifiuti non pericolosi e le relative quantità conferibili sono le seguenti:

			t	t/a
OPERAZIONE DI RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	104	9635
tipologia; attività di recupero	2.1; 2.1.3 lett b)	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro CER: 150107-160120-170202-191205-200102	15	
tipologia; attività di recupero	3.1; 3.1.3 lett c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 120101-120102-150104-170405-191202-200140	15	
tipologia; attività di recupero	3.2; 3.2.3 lett c)	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe CER: 120103-120104-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-191203-200140	15	
tipologia; attività di recupero	5.8; 5.8.3 lett a)	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 170411	5	
tipologia; attività di recupero	5.19;	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER=160214-160216-200136	5	
tipologia; attività di recupero	6.1; 6.1.3	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici CER: 020104-150102-170203-191204-200139	20	
tipologia; attività di recupero	6.2.3	Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche CER: 120105-070213-170203	15	
tipologia; attività di recupero	7.1 7.1.3 a)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati bituminosi di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 170107	2	
tipologia; attività di recupero	8.4	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione delle fibre naturali, sintetiche ed artificiali CER=040221-040222-040209-200110-200111	5	
tipologia; attività di recupero	9.1; 9.1.3	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030105-150103-170201-191207-200138-200301	50	
tipologia; attività di recupero	10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili ed altri scarti di gomma CER=160103	5	
tipologia; attività di recupero	13.20	Gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi CER=080318-160216	2	

3. Operazione di recupero R13

- c) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. e dall'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- d) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13 è pari a 9635 tonnellate/anno.
Per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, non potranno essere superati i seguenti valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998:
- tipologia 5.8: massimo 1.000 t/anno
 - tipologia 5.19: massimo 1.500 t/anno
 - tipologia 6.1: massimo 7.700 t/anno
 - tipologia 6.2: massimo 3.500 t/anno
 - tipologia 8.4: massimo 1.000 t/anno
 - tipologia 10.2: massimo 7.680 t/anno
 - tipologia 13.20: massimo 80 t/anno
- e) Fermo restando che la capacità di stoccaggio istantanea di ciascuna tipologia di rifiuto è quella indicata nella sovrastante tabella, la capacità stoccaggio istantaneo complessiva del centro per i rifiuti sottoposti ad operazione R13 è di 104 t.
- f) Si precisa che la somma dei quantitativi di rifiuti stoccati sottoposti all'operazione R13 non corrisponde al quantitativo totale (104 t) in quanto è ammesso che, nel rispetto degli spazi complessivi a disposizione per lo stoccaggio dei rifiuti, come indicato nella planimetria allegata alla comunicazione, possano essere utilizzati per ciascuna tipologia di rifiuto un maggior numero di container o spazi di accumulo diversi da quelli specificamente riportati in planimetria (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: 2-3 containers/spazi per il legno o, analogamente 2-3 containers/spazi per i rifiuti di plastica purché vengano sempre mantenute separate le diverse tipologie di rifiuto stoccate ed identificate con idonei cartelli).

4. Gestione dei rifiuti costituiti da carta e cartone R3, per la produzione di carta e cartone recuperati, cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste), ai sensi del decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188

- a) I rifiuti di carta e cartone sono gestiti secondo le modalità indicate nella sottostante tabella riepilogativa:

		t/a	tonn
GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA CARTA E CARTONE (END OF WASTE) AI SENSI DEL D.M. 188/2020 DEL 22 SETTEMBRE 2020	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER 150101-150105-150106-200101	50.000	180

- b) I rifiuti costituiti da carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi identificati dai CER 150101, 150105, 150106 e 200101, dovranno essere gestiti in conformità al decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, ed al sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188;

5. Prescrizioni generali:

- a) L'altezza massima dei cumuli di rifiuti non deve superare i 3 m;
- b) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, come indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- d) Nell'impianto sia utilizzato, per i conferimenti dei rottami ferrosi e non ferrosi, un rilevatore di radioattività per individuare materiali potenzialmente radioattivi.

6. Avverte che:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
- c) Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza di cui al precedente punto 3 lett a), dovrà presentare comunicazione di rinnovo, almeno **90 giorni** prima della scadenza, cioè entro il 15/02/2028;
- d) Dovrà essere comunicata a questa ARPAE ed al Comune di Castel San Pietro Terme, con la massima tempestività, la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 387,34 €, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA.
A tal fine, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata.
L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵;
- f) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento è quella acquisita agli atti dell'ARPAE con PG n. 21164/2023 del 06/02/2023 e successive integrazioni PG n. 35956 del 28/02/2023 e PG n. 127847 del 24/07/2023.

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

7. Fermo restando l'obbligo di trasmissione delle dichiarazioni di conformità ai sensi dell'art. 5 comma 1 e dell'allegato 3 al decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 88, e secondo le modalità stabilite dall'art. 65 del d.lgs 85/2005 e s.m., è facoltà del produttore/gestore l'invio di dette dichiarazioni anche in forma cumulativa con frequenza mensile.
8. Dispone la trasmissione del presente provvedimento al proponente Marchesini S.r.l., al Comune di Castel San Pietro Terme ed ARPAE Area Prevenzione Metropolitana.
9. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) www.arpae.it;
10. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

Marchesini S.r.l. è iscritta con il numero n. 11216/2018 al registro delle imprese del territorio della provincia di Bologna che effettuano attività di recupero di rifiuti⁶, in virtù della determina ARPAE n. 2018-3978 del 02/08/2018, modificata con determine ARPAE n°. 2019-2353 del 16/05/2019 e n°. 2021-6097 del 02/12/2021.

All'interno del medesimo impianto, Marchesini S.r.l. è anche autorizzata, in virtù della determina dirigenziale ARPAE n. 389 del 28/01/2019, ai sensi dell'art 208 D.lgs 152/06, per effettuare operazioni di smaltimento e di recupero su specifiche tipologie di rifiuti non comprese nel presente atto di iscrizione.

In data 06/02/2023, con nota agli atti PG n. 21164/2023 del 06/02/2023, il gestore ha comunicato il rinnovo dell'iscrizione alle condizioni preesistenti.

⁶ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06;

A seguito della valutazione della comunicazione trasmessa è stato sospeso il procedimento e richiesta documentazione integrativa con nota del 22/02/2023 in atti PG 32283/2023.

In data 28/02/2023, con nota agli atti PG n. 35956/2023 del 28/02/2023, il gestore ha aggiornato la planimetria e trasmesso i certificati ISO 9001 valido fino al 25/02/2026 e certificato ISO 14001 validità fino al 25/02/2026 entrambi rilasciati da Kiwa Cermet Italia SpA. .

Successivamente Marchesini Srl in data 19/07/2023, con nota agli atti PG n. 125684/2023 e in data 24/07/2023, con nota agli atti PG n. 127847 ha trasmesso integrazioni volontarie finalizzate a specificare i quantitativi massimi complessivi di rifiuti stoccabili, ed i quantitativi istantanei massimi stoccabili espresse in tonnellate per ciascuna tipologia di rifiuti ed operazioni di recupero R13.

Si prende atto della documentazione trasmessa relativa alla normativa in materia di prevenzione incendi consistente nella pratica SCIA VV.FF. Bologna Prot. n. 57036 del 02/08/2021 per l'attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio.

Riguardo le verifiche antimafia previste dalla normativa vigente, Marchesini S.r.l. risulta iscritta nell'elenco della White list della Prefettura di Bologna prot. 26311/2023, con scadenza fissata al 15/02/2024.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione⁷ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città

⁷ Vedi Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n° 2023-64 del 09/06/2023;

Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

L'incarico di funzione⁸
Unità Rifiuti ed Energia
(Dott. Salvatore Gangemi)
(documento firmato digitalmente)⁹

⁸ In base alla determina della Responsabile Area Autorizzazione e Concessione Metropolitana, Dott.ssa Patrizia Vitali, n. 388/2022;

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.